

REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2000 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2000

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 10, 15, 23 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽³⁾, con effetto dal 1° agosto 2000 contiene, al titolo II, disposizioni sul potenziale produttivo. È ora opportuno completare tale quadro normativo mediante l'adozione di disposizioni di applicazione e l'abrogazione dei regolamenti vigenti in materia, segnatamente il regolamento (CEE) n. 2314/72⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2462/93⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 940/81⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 3800/81⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2548/1999⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 2729/88⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/97⁽¹⁰⁾, il regolamento (CEE) n. 2741/89⁽¹¹⁾ e il regolamento (CEE) n. 3302/90⁽¹²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrinnesti rispetto a quelle stabilite nel titolo II di detto regolamento che contempla l'imposizione di tali norme per quanto riguarda la concessione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti di impianto.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione, per le superfici di cui alle lettere da a) a d) dello stesso paragrafo, a produrre vino da commercializzare, subordinatamente ad opportuni controlli. È necessario specificare le modalità relative alle domande e alla data effettiva di regolarizzazione, in particolare prevedere l'effettiva esecuzione della regolarizzazione in casi giustificati, in particolare concedendo l'autorizzazione dalla data della domanda, garantendo al tempo stesso che i produttori non traggano vantaggio da domande non giustificate. Occorre inoltre che eventuali diritti di impianto utilizzati nel processo di regolarizzazione siano validi alla data della domanda.
- (4) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'estirpazione obbligatoria delle superfici piantate in violazione delle norme di limitazione di impianto. I prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici prima della relativa estirpazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato e devono quindi essere distillati.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. I diritti di nuovo impianto non devono essere superiori a quelli necessari per l'impianto di una superficie equivalente al 105 % di quella persa dai produttori nel contesto delle suddette misure, in modo da non eludere il divieto di impianto di vigneti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (6) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede inoltre la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di superfici destinate a sperimentazione viticola. Le superfici coltivate in virtù di tali diritti devono essere utilizzate soltanto per i fini specificati e i prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici sia durante che dopo il periodo di sperimentazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato. Pertanto i prodotti del settore vitivinicolo elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici durante il periodo di sperimentazione non devono essere commercializzati, fatto salvo il loro consumo nel contesto della sperimentazione. Dopo il periodo di sperimentazione le superfici in questione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 248 del 1.11.1972, pag. 53.⁽⁵⁾ GU L 226 del 7.9.1993, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 96 dell'8.4.1981, pag. 10.⁽⁷⁾ GU L 381 del 31.12.1981, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 308 del 3.12.1999, pag. 5.⁽⁹⁾ GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 108.⁽¹⁰⁾ GU L 299 del 4.11.1997, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU L 264 del 12.9.1989, pag. 5.⁽¹²⁾ GU L 317 del 16.11.1990, pag. 25.